

REGIONE PIEMONTE BU20 18/05/2023

Comune di Valdilana (Biella)

VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.I. VIGENTE NELL'ESTINTO COMUNE DI VALLE MOSSO, AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE

Documento allegato



COMUNE di VALDILANA

Provincia di BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.21 DEL 27/04/2023

OGGETTO:

VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.I. VIGENTE NELL'ESTINTO COMUNE DI VALLE MOSSO, AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. N. 56/77 E S.M.I. CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI ED APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta presso la SALA BIAGI (Municipalità di Valle Mosso), convocato dal Presidente con avvisi recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CARLI Mario - Sindaco	Sì
2. SASSO Cristina - Vice Sindaco	No
3. PREDERIGO Elisabetta - Consigliere	Sì
4. GROSSO Carlo - Consigliere	Sì
5. FERLA Pradeep - Consigliere	No
6. FOGLIZZO Massimo - Consigliere	Sì
7. FABRISI Deborah - Consigliere	No
8. RONZANI Andrea - Consigliere	No
9. MIRABILE Lorenzo - Presidente	Sì
10. ROSA Claudio - Consigliere	Sì
11. LASCIANDARE Giacomo - Consigliere	Sì
12. MALPANGOTTI Silvia - Consigliere	Sì
13. MAGGIA Alessio - Consigliere	No
14. CHILO' Fulvio - Consigliere	No
15. COSTELLA Roberto - Consigliere	Sì
16. ZORZAN Giuseppe - Consigliere	Sì
17. VERZOLETTO Erika - Consigliere	No
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	7

Si dà atto che alla seduta assiste il prosindaco sig.: CHITI Massimiliano (Mosso).

Si dà atto altresì che alla seduta assistono anche i consultori sigg.ri: GARBACCIO Luigi (Mosso), MAZZON Luciano (Soprana) e CARRAVIERI Marco (Valle Mosso).

Assiste l'infrascritto Segretario Comunale Signor FARANA Dott. Bartolomeo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente del Consiglio Comunale - Signor MIRABILE Lorenzo - riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL SINDACO

Premesso:

- che il Comune di Valdilana è stato istituito come tale a decorrere dal 1° gennaio 2019, ai sensi della L.R. 21.12.2018, n. 29, pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte del 21.12.2018, 4°supplemento, al n. 51;
- che l'istituzione del nuovo Ente Locale è conseguente alla fusione dei Comuni ora estinti di Mosso, Soprana, Trivero e Valle Mosso;
- che con D.G.R. n° 53/6650 del 03/06/1991 è stata approvata il Piano Regolatore Generale Intercomunale del quale faceva parte il territorio dell'estinto Comune di Valle Mosso;
- che con D.G.R. n° 10 – 4646 del 01/10/2012 è stata approvata dalla Regione la Variante di Revisione Generale, del Piano Regolatore Generale Intercomunale vigente, interessante l'estinto Comune di Valle Mosso;
- che con deliberazione C.C. n. 35 del 18/11/2015 è stata approvata la Variante Parziale N.1 ai sensi dell'art.17 comma 7 della Legge Regionale 5.12.1977, n.56;
- che con Deliberazione n. 74 del 30/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e ss.mm. e ii., è stata adottata la Variante Parziale n. 2 al P.R.G.I. vigente;
- che la Variante Parziale N. 2 non è, da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica;
- che la succitata Deliberazione è stata trasmessa alla Provincia di Biella Settore Pianificazione Territoriale con nota prot. 26163 del 16/12/2022 per il pronunciamento di competenza ed ai soggetti competenti che avevano espresso il proprio contributo tecnico in ordine al procedimento di Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante n. 2;
- che la Provincia di Biella Settore Pianificazione Territoriale con nota ns. prot. 990 del 16/01/2023 (allegata alla presente Deliberazione) ha pronunciato la compatibilità della Variante al P.R.G.I. vigente;
- che dell'avvenuta adozione della Variante è stata data notizia mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune di Valdilana.

Atteso:

- che sono pervenute n. 2 osservazioni alla Variante:
Osservazione prot. 26227/2022
Osservazione prot. 741/2023
- che dette osservazioni sono illustrate e controdedotte nel "**Fascicolo Tecnico Illustrativo – Progetto Definitivo**" redatto dal Tecnico incaricato Arch. Giulio Carta con Studio in Biella (BI) via Trieste 11, in conformità alle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, nel quale sono specificate le modifiche parziali apportate al P.R.G.I. vigente.

Considerato pertanto che, ai sensi dell'art. 17 commi 5 e 7 della L.R. 56/77 e ss. mm. e ii. ed in osservanza della procedura di cui alla D.G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56"; (*Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in sequenza"*) necessita approvare definitivamente la Variante Parziale N. 2 al P.R.G.I. vigente i cui contenuti sono specificati e descritti negli elaborati.

Atteso:

- che al suddetto "**Fascicolo Tecnico Illustrativo – Progetto Definitivo**" sono allegati gli elaborati di Piano modificati sulla base del Progetto Definitivo della presente Variante Parziale e più precisamente:

Elaborato P3.1	Norme Tecniche di Attuazione Prescrizioni Generali e Tabelle Normative
Elaborato P2.2/1	Planimetria di Progetto
Elaborato P2.3/1	Planimetria di Progetto
Elaborato P2.3/2	Planimetria di Progetto
Elaborato P2.3/3	Planimetria di Progetto
Elaborato P2.2/4	Planimetria di Progetto
Verifica di Compatibilità Acustica	

opportunamente aggiornati ed allegati alla presente quale parte sostanziale integrante;

- che la Variante recepisce il parere espresso dalla Provincia di Biella Settore Pianificazione Territoriale con nota ns. protocollo n. 990 del 16/01/2023 pronunciando la compatibilità della Variante al P.R.G.I. vigente.

Considerato che le modifiche che si intendono apportare al P.R.G.I., contenute nei suddetti elaborati, rientrano nei limiti quantitativi ammessi per essere considerate nel loro insieme variante parziale, in quanto:

- non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
- non incidono sulla struttura generale dei vincoli.
- vengono riunite nella Variante parziale n.2, soggetta quindi alle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e ss.mm ii.

Atteso che:

- gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
- per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- che la dotazione di standard in rapporto alla capacità insediativa residenziale del P.R.G.I. vigente risulta essere illustrata nel seguente prospetto:

VERIFICA STANDARD E CAPACITA' INSEDIATIVA

PRG vigente

Cirt: 4.423 - Aree S.P. = m² 140.099

Cirt: 4.423 abitanti x 0,5 m²/ab. = m² 2.212 (limite di variazione in + o in -)

Cirt: 4.423 abitanti x 25 m²/ab. = m² 110.575

Situazione aggiornata alla Variante Parziale 1

Cirt: 4.423 - Aree S.P. = m² 139.549

Cirt: 4.423 abitanti x 0,5 m²/ab. = m² 2.212 (limite di variazione in + o in -)

Cirt: 4.423 abitanti x 25 m²/ab. = m² 110.575

Situazione aggiornata alla presente Variante Parziale

Aree S.P. = m² 139.549 invariata

Sul a disposizione: m² 3.601

AREE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

PRG VIGENTE: aree artigianali-industriali = m² 495.374

aree terziarie = m² 96.119

Sommano = m² 591.493

Situazione aggiornata alla Variante Parziale 1

aree artigianali-industriali invariata

Situazione aggiornata alla presente Proposta di Variante Parziale

aree artigianali-industriali = m² 591.493 – 16.837 = m² 574.656

Richiamata la Legge Regionale 56/77 e ss.mm.ii., art. 17 commi 5 e 7.

Richiamata altresì la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 5.8.1998, n.12/PET.

Ritenuto necessario controdedurre alle suindicate osservazioni, approvandole ed approvare la variante sopra descritta al fine di meglio disciplinare e razionalizzare gli interventi sul territorio.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000.

PROPONE

1) di controdedurre, approvandole, le osservazioni seguenti:

Osservazione prot. 26227/2022

Osservazione prot. 741/2023

2) di approvare ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale n. 56/77 la Variante Parziale N. 2 al P.R.G.I. vigente i cui contenuti sono specificati e descritti nel "Fascicolo Tecnico Illustrativo – Progetto Definitivo" allegato alla presente quale parte sostanziale integrante, redatto dal Tecnico incaricato Arch. Giulio Carta con Studio in Biella (BI) via Trieste 11, in conformità alle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, nel quale sono specificate le modifiche parziali apportate al P.R.G.I. vigente ed al quale sono allegati gli elaborati di Piano modificati sulla base del Progetto Definitivo della presente Variante Parziale e più precisamente:

Elaborato P3.1

Norme Tecniche di Attuazione Prescrizioni Generali e Tabelle Normative

Elaborato P2.2/1

Planimetria di Progetto

Elaborato P2.3/1

Planimetria di Progetto

Elaborato P2.3/2

Planimetria di Progetto

Elaborato P2.3/3

Planimetria di Progetto

Elaborato P2.2/4

Planimetria di Progetto

Verifica di Compatibilità Acustica

opportunamente aggiornati ed allegati alla presente quale parte sostanziale integrante;

3) di dare atto che la Variante recepisce il parere espresso dalla Provincia di Biella Settore Pianificazione Territoriale con nota ns. prot.990 del 16/01/2023 pronunciando la compatibilità della Variante al P.R.G.I. vigente;

4) di dare atto che le che le modifiche che si intendono apportare al P.R.G.I., contenute nei suddetti elaborati, rientrano nei limiti quantitativi ammessi per essere considerate nel loro insieme variante parziale, in quanto:

- non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
- non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
- non incidono sulla struttura generale dei vincoli.
- vengono riunite nella Variante parziale n.2, soggetta quindi alle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e ss.mm ii.;

5) di dare atto che:

- gli ambiti oggetto di modifica sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
- per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- che la dotazione di standard in rapporto alla capacità insediativa residenziale del P.R.G.I. vigente risulta essere illustrata nel seguente prospetto:

VERIFICA STANDARD E CAPACITA' INSEDIATIVA

PRG vigente

Cirt: 4.423 - Aree S.P. = m² 140.099

Cirt: 4.423 abitanti x 0,5 m²/ab. = m² 2.212 (limite di variazione in + o in -)

Cirt: 4.423 abitanti x 25 m²/ab. = m² 110.575

Situazione aggiornata alla Variante Parziale 1

Cirt: 4.423 - Aree S.P. = m² 139.549

Cirt: 4.423 abitanti x 0,5 m²/ab. = m² 2.212 (limite di variazione in + o in -)

Cirt: 4.423 abitanti x 25 m²/ab. = m² 110.575

Situazione aggiornata alla presente Variante Parziale

Aree S.P. = m² 139.549 invariata

Sul a disposizione: m² 3.601

AREE PER ATTIVITA' ECONOMICHE

PRG VIGENTE: aree artigianali-industriali = m² 495.374

aree terziarie = m² 96.119

Sommano = m² 591.493

Situazione aggiornata alla Variante Parziale 1

aree artigianali-industriali invariata

Situazione aggiornata alla presente Proposta di Variante Parziale

aree artigianali-industriali = m² 591.493 – 16.837 = m² 574.656

6) di dare atto che la Variante Parziale n.2 ex art.17 commi 5 e 7 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. non è da assoggettare, a Valutazione Ambientale Strategica;

7) di dare altresì atto che la variante sarà pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte;

8) di dare altresì atto che la presente deliberazione corredata di tutti gli allegati, sarà trasmessa alla Provincia di Biella ed alla Regione Piemonte;

9) di dare atto che gli allegati citati nella presente deliberazione sono depositati presso l'Ufficio Urbanistica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco, introdotta in aula dal Presidente.

Preso atto che la suddetta proposta è corredata con il parere tecnico favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., non necessitando nel caso di specie il parere contabile previsto dalla stessa norma, nonché il parere di conformità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 52, comma 1, dello Statuto Comunale.

Udito il Presidente che pone ai voti la suddetta proposta a seguito della discussione congiunta avvenuta al momento della trattazione del punto 9 all'ordine del giorno.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (i Consiglieri Roberto Costella e Giuseppe Zorzan) resi per alzata di mano.

DELIBERA

Di accogliere ed approvare la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, il Consiglio Comunale, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con votazione separata dal seguente esito: voti favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 2 (i Consiglieri Roberto Costella e Giuseppe Zorzan) resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, al fine di accelerare gli adempimenti connessi con la pubblicazione e l'entrata in vigore della variante di cui alla proposta di deliberazione appena approvata.

Dopo quest'ultima votazione, si registra l'intervento del Consigliere nonché Assessore Massimo Foglizzo il quale manifesta il proprio disappunto per il voto di astensione dato dai Consiglieri di minoranza ai punti concernenti le varianti urbanistiche poiché contava sul voto favorevole degli stessi visto che, in buona sostanza, le varianti approvate derivano da richieste formulate dai cittadini.

Segue la replica del Consigliere Roberto Costella il quale lamenta il poco tempo avuto a disposizione per l'esame degli atti, corposi e di specificità tecnica notevole, senza contare nel mezzo la festività del 25 aprile, e racconta di un'esperienza personale avuta al tempo nel Comune di Valle Mosso circa una variazione a sua insaputa della destinazione urbanistica di un suo terreno che lo ha indotto da quel momento a diffidare delle varianti urbanistiche data la scarsa informazione che di esse viene data ai cittadini.

Segue ancora l'intervento del Consigliere Giacomo Lasciandare il quale fa presente al Costella che anche lui ha poca conoscenza tecnica della materia ma che nonostante ciò si è sentito in dovere di approvare le varianti perché provengono da istanze e bisogni dei cittadini e perché sono state viste ed istruite dagli uffici e dalla Provincia.

Segue, infine, l'intervento del Consigliere Roberto Costella il quale precisa che con il loro voto non hanno voluto assolutamente penalizzare i cittadini ma che esso è derivato unicamente dalla complessità tecnica delle proposte di deliberazione.

A questo punto, non essendovi altro da trattare, il Presidente dichiara sciolti i lavori del Consiglio relativi alla seduta odierna.

Sono le ore 21:00.

Si dà atto che la versione integrale degli interventi a cui fa riferimento il presente verbale è conservata agli atti del Comune mediante registrazione magnetica a cura della Segreteria Comunale e che tale registrazione è a disposizione dei singoli Consiglieri Comunali e di chiunque vi abbia interesse.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
Firmato digitalmente
MIRABILE Lorenzo

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
FARANA Dott. Bartolomeo
